



## LICEO CLASSICO "TITO LIVIO"

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova  
Tel. 049/8757324 – Fax 049/8752498  
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7  
[www.liceotitolivio.gov.it](http://www.liceotitolivio.gov.it)  
E-mail: [pdpc03000x@istruzione.it](mailto:pdpc03000x@istruzione.it)  
Pec: [pdpc03000x@pec.istruzione.it](mailto:pdpc03000x@pec.istruzione.it)



### REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI FORNITURE E PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI

Approvato nella seduta del 26 giugno 2020

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

##### Visti:

- l'art. 45, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Istruzione 28/08/2018 n. 129 (*"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*), che attribuisce al Consiglio d'Istituto la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative (tra l'altro) all'affidamento di lavori servizi forniture (lett. a) ed al reclutamento di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti (lett. h);
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (*"Codice dei contratti pubblici"*), come successivamente modificato ed integrato, da ultimo con Legge 14/06/2019 n. 55;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), come successivamente modificato ed integrato;
- il D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 (*"Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*), come successivamente modificato ed integrato;
- il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 (*"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59"*);
- l'art. 43, comma 3, del suddetto D.l. n. 129 del 2018, secondo cui *"È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione"*;
- l'art. 44, comma 4, dello stesso D.l. n. 129 del 2018, secondo cui *"Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni"*;

- l'art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11/03/2008, recante disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

## **ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO.**

### **Parte I**

#### **Disposizioni relative all'affidamento di lavori servizi forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. La Parte I del presente Regolamento disciplina le procedure semplificate di istruttoria e di affidamento di lavori servizi forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del suddetto D. Lgs. n. 50 del 2016 (come periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea; cfr. comma 3 dello stesso art. 35).

#### **Art. 2 Fasce di valore e relativa procedura**

1. Le fasce di valore degli affidamenti e le relative procedure sono riassunte nel seguente schema.

<b>FASCE DI VALORE €</b>	<b>PROCEDURE</b>
<b>1</b> sino a 10.000 (IVA esclusa)	Affidamento diretto sinteticamente motivato
<b>2</b> 10.001 – 39.999	Affidamento diretto previa consultazione di almeno 2 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
<b>3</b> 40.000 – 149.999 per lavori o 138.999 per servizi o forniture (IVA esclusa)	Affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici per lavori (ove esistenti) e di almeno 5 operatori economici per servizi e forniture individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
<b>4</b> 150.000 – 349.999 per lavori	Affidamento mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando) previa consultazione di almeno 10 operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
<b>5</b> 350.000 – 999.999 per lavori	Affidamento mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando) previa consultazione di almeno 15 operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

6 1.000.000 – 5.349.999 per lavori	Affidamento mediante procedura aperta
---------------------------------------	---------------------------------------

### **Art. 3 Affidamenti fascia di valore 1**

1. Qualora l'Ufficio Amministrativo dell'Istituto segnali l'esigenza di affidare un lavoro / servizio / fornitura di valore sino a € 10.000, il Dirigente Scolastico può individuare direttamente l'operatore economico affidatario, prendendo all'uopo in considerazione, in particolare, la particolare struttura del settore del mercato di riferimento e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nello stesso settore.

2. Tale affidamento diretto è subordinato alla verifica che l'affidatario sia in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del suddetto Codice dei contratti pubblici nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali previsti per gli affidamenti di uguale valore mediante altre procedure; ed è sinteticamente motivato richiamando la presente disposizione regolamentare e gli elementi di cui al comma precedente specificamente considerati.

3. Resta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di procedere all'affidamento diretto previa consultazione di 2 operatori economici (come previsto per gli affidamenti della fascia di valore 2).

### **Art. 4 Indagini di mercato**

1. Le indagini di mercato sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Istituto.

2. Per gli affidamenti della fascia di valore 2 le indagini di mercato saranno svolte dall'Istituto in modalità "semplificata" ovvero tramite 1) richiesta di preventivi a mezzo posta elettronica certificata o 2) consultazione di cataloghi prezzi on-line.

3. Per gli affidamenti delle fasce di valore 3, 4 e 5 le indagini di mercato saranno svolte dall'Istituto mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, alla sezione amministrazione trasparente, per un ragionevole periodo di tempo di almeno 15 giorni (riducibile sino al massimo a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza), di un avviso contenente i dati essenziali del lavoro, del servizio o della fornitura di cui si abbisogna nonché un congruo termine di almeno 15 giorni (riducibile sino al massimo a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza) entro il quale gli operatori economici del settore, eventualmente interessati, potranno inviare allo stesso Istituto, tramite posta elettronica certificata, le loro manifestazioni di interesse.

### **Art. 5 Convenzioni Consip; Me.PA.**

1. Si richiamano le vigenti disposizioni normative che impongono o consentono all'Istituto di avvalersi delle convenzioni Consip per determinati servizi o forniture ivi previsti.

2. L'Istituto potrà altresì avvalersi dei cataloghi Me.PA per l'affidamento di servizi o forniture ivi previsti.

### **Art. 6 Consultazione degli operatori economici**

1. Una volta individuati gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro / servizio / fornitura nel numero minimo rispettivamente previsto per gli affidamenti delle suddette fasce di valore 2, 3, 4 e 5, l'Istituto provvederà a consultarli

contemporaneamente, inviando loro, mediante posta elettronica certificata, una lettera di invito contenente i seguenti elementi minimi:

- oggetto dell'affidamento;
- importo massimo previsto (escluso IVA) dello stesso affidamento;
- termine decadenziale per la presentazione dell'offerta;
- garanzie richieste all'affidatario;
- termine per l'esecuzione della prestazione affidata;
- criterio di aggiudicazione prescelto;
- requisiti richiesti all'operatore;
- modalità di presentazione dell'offerta.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis*, del suddetto D. Lgs. n. 50 del 2016 l'affidamento di lavori / servizi / forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria può avvenire sulla base del criterio del minor prezzo o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (salvo gli affidamenti di cui all'art. 95, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo, che devono avvenire sulla base di quest'ultimo criterio).

3. Se il criterio di affidamento prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Istituto provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

#### **Art. 7 Affidamenti mediante procedura aperta**

1. Si rinvia integralmente alla specifica disciplina prevista dallo stesso D. Lgs. n. 50 del 2016.

#### **Art. 8 Stipula del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il contratto di affidamento è stipulato, a pena di nullità, nei seguenti modi:

- con atto pubblico notarile informatico;
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Istituto;
- mediante scrittura privata;
- in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

### **Parte II**

#### **Disposizioni relative al reclutamento di esperti esterni**

#### **Art. 9 Oggetto**

1. La Parte II del presente Regolamento disciplina la procedura comparativa per il reclutamento di esperti esterni ovvero per l'affidamento da parte dell'Istituto di incarichi a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

2. Tali incarichi non possono concretizzarsi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

3. Il conferimento degli stessi incarichi:

- deve avvenire in favore di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvo per quelle attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per cui dovrà essere verificata la maturata esperienza nel settore;

- ed è subordinato ai seguenti presupposti:

- ✓ l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso Istituto;
- ✓ l'Istituto deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
- ✓ la prestazione deve essere di natura temporanea (non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico) e altamente qualificata;
- ✓ devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

### **Art. 10 Avviso di procedura comparativa**

1. Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta formativa, il Dirigente Scolastico individua le attività – tra quelle previste nello stesso PTOF ed i cui impegni di spesa sono indicati nel Programma annuale - per cui è necessario ricorrere al reclutamento di esperti esterni.

2. Tale reclutamento avviene sulla base di un avviso di procedura comparativa - pubblicato sul sito internet dell'Istituto, alla sezione amministrazione trasparente, per un ragionevole periodo di tempo di almeno 15 giorni (riducibile sino al massimo a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza) – in cui dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per il suo svolgimento;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 97 del 2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla Legge 18/01/1992 n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

5. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2 del D.P.R. n. 223 del 1967);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica

Amministrazione, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla citata Legge n. 16 del 1992;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

6. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

7. L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

### **Art. 11 Svolgimento della procedura comparativa**

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nel suddetto avviso e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali sia quelli di corso *studiorum* ed in particolare:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'Istituto;
- pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche.

3. Nell'avviso relativo alla specifica procedura valutativa, tenendo conto del particolare incarico da attribuire, i punti saranno assegnati a ciascuna delle seguenti voci (aventi comunque carattere esemplificativo e non tassativo):

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, ecc.) afferenti la tipologia dell'attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;

- h) precedenti esperienze in enti privati nell'attività oggetto dell'incarico;
- i) corsi di aggiornamento frequentati.

4. A parità di punti sarà data la preferenza ai candidati nel seguente ordine:

- coloro che abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- coloro che abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole;
- coloro che saranno sorteggiati.

### **Art. 12 Casi eccezionali di conferimento incarichi in assenza di procedura comparativa**

1. L'Istituto può conferire incarichi ad esperti esterni in assenza di procedura comparativa nei soli casi di prestazioni meramente occasionali da svolgersi in maniera saltuaria e non riconducibile a piani o programmi dello stesso Istituto (quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e la traduzione di pubblicazioni).

### **Art. 13 Stipula del contratto**

1. Il Dirigente scolastico provvede alla stipula del contratto con l'esperto esterno.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

3. Salvo ipotesi particolari, il contratto deve avere il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto, con indicazione del termine iniziale e finale;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'Istituto;
- le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dello stesso Istituto;
- informativa ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.

### **Art. 14 Ricorso alle collaborazioni plurime**

1. Ove l'Istituto intenda avvalersi di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, il conferimento dell'incarico dovrà essere previamente autorizzato da queste ultime (che ne verificheranno la mancata interferenza con gli ordinari obblighi di servizio).

2. In tal caso si instaurerà una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi degli artt. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007.

### **Art. 15 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico conferito.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, lo stesso Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

### **Art. 16 Interventi di esperti a titolo gratuito**

1. È prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituto.
2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, l'Istituto dovrà prevedere la copertura assicurativa antinfortunistica nonché quella per la responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.
3. Resta ferma la necessità che anche questi esperti siano in possesso dei requisiti previsti dalla Parte II del presente Regolamento.

### **Art. 17 Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni**

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
2. L'Istituto deve altresì procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni, secondo i termini e le modalità indicate dal comma 14 del medesimo art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

## **Parte III**

### **Disposizioni comuni**

#### **Art. 18 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la normativa che disciplina la materia.
2. In caso di eventuale contrasto tra disposizioni del presente Regolamento e quelle contenute in quest'ultima normativa, dovranno ritenersi prevalenti queste ultime.

#### **Art. 19 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituto, alla sezione regolamenti, ed entra in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione.
2. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori / servizi / forniture ed al reclutamento di esperti esterni, i cui rispettivi atti amministrativi iniziali siano stati posti in essere dopo la sua entrata in vigore.